

**N. 08467/2013 REG.PROV.COLL.**

**N. 05088/2012 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**ha pronunciato la presente**

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5088 del 2012, proposto da: Associazione Cis Calabria Coordinamento Regionale per l'Integrazione Scolastica in persona del legale rappresentante p.t., l'Associazione "La Casa delle Fate" in persona del legale rappresentante p.t., Addis Giovanna, Aiello Francesca, Aiello Francesca Grazia, Alaimo Anna Maria, Aldi Melissa, Allegrini Daniela, Altamore Giuseppa Maria, Anaclerio Silvia Anna, Andolina Santa Lucia, Aresu Francesco, Atzori Loredana, Baconcini Federica, Badala' Maria Zaira, Ballato Nunzia, Barcellona Marcello, Barracco Anna, Bellini Flavia, Bellizzi Dina, Berlingieri Giovanna, Bevilacqua Angela Maria Alessia, Biancorosso Rosanna, Bini Barbara, Biondo Francesco, Bocchino Antonio, Borri Paola Alessia Ilenia, Broso Caterina, Brunetti Marta, Bruno Serenella, Bucciarelli Caterina, Burchi Flavia, Burgio Carolina, Busca Paola, Busu Ivana, Butera Rosa, Cabitza Simona, Cala' Massimo, Campisi Antonino, Camposeo Mary, Canale Angela, Cangelosi Alessandro, Cangeri Concetta, Caponigri Gerarda, Caporale Anna, Caprino Pierina, Caputi Dario, Carbone Santina, Cardella Valentina, Carignano Addolorata Concetta Maria, Carnazza Irene, Carollo Agata, Carollo Maria Grazia, Caruso Susi Concetta, Cassara' Bettina Antonella, Cassara' Carmelo, Castello Sebastiana, Cavallet Martina, Caviglia Carmela, Cecchini Caterina, Cerrai Maria Teresa, Ciletti Luisa, Cilluffo Renato, Cioconni Annalaura, Cirillo Antonio, Ciorca Giuseppe, Cocilovo Rosanna, Consoli Rosina, Contrino Lillo, Coppola Luisa Gemma, Cossi Guglielmina, Costantino Giuliana, Croce Domenico, Cuccu Giancarlo, Cuppari Irene, Cusimano Giusi, Cusumano Giuseppina, D'Amico Alma, D'Amico Antonello, D'Amico Rosa, D'Angelo Carmela, D'Angelo Claudia, D'Angelo Loreta, D'Angelo Serena, Davide Concetta, De Angelis Raffaella, De Candia Marina, De Cantis Laura, De Magistris Saverio, De Meo Claudia, De Michele Valeria, De Ninno Giada, De Risio Amalia, Debertol Luisa, Debole Patrizia, Deidda Francesco, Demuru Rita Maria Raffaella, Deriu Laura, Dessi' Martino, Di Genova Cristiano, Di Luca Vincenzo, Di Lucia Concetta, Di Pietro Salvatore, Di Placido Sergio, Di Raimo Gabriella, Di Sante Monica, Dima Melissa, Dima Vincenzina, Draga' Giusi Alba, Durante Gilda, Ena Marta, Esposito Claudia, Esposito Regina, Faiulli Mauro, Falcone Daniela, Fanello Maria-Carmela, Farisei Ilaria, Fascetto Patrizia, Fedele Nadia, Ferone Ester, Ferrantelli Giuseppina, Fertitta Antonio, Fescina Carmela Nunzia, Fesi Grazia, Ficalora Daniela, Filippone Stefano, Fino Fabio, Finocchio Gabriella, Fiorella Antonella, Flore Elena, Flore Giovanna, Floris Michela Rita, Fomini Salvatori Sara, Forte Maria Daniela, Fraino Anna, Frau Valentina, Frusci Michele, Galizia

Salvatore, Gamba Tania, Garau Marcella, Garozzo Marianna, Gattai Valeria, Gentile Gilda, Gentile Rosa, Geraci Rosario, Giaconia Provvidenza, Giannini Alessia, Giannuzzi Alessandro, Gigliotta Francesco, Ginami Marco, Giordano Marco, Giovinco Girolama, Giumella Nunzia, Gramolini Simone, Grana' Sergio, Greco Michele, Grillo Nunziata, Gronchi Azzurra, Grosso Ciponte Giuseppe, Gugliara Marcella, Gullo Antonina, Iasilli Arturo, Ilardi Vincenza, Inturre Elisa Serena, Inveninato di Naso Riccardo, Izzo Cassio, La Porta Filippina, La Rocca Carla, La Rosa Serena, La Spina Lucia, La Torre Denise, Labrusciano Rosanna, Lalomia Teresa, Lamartina Valeria, Lanzi Valeria, Lanzillotti Patrizia, Lappano Carlo, Latino Santina, Lauricella Anna, Leanza Maria Francesca, Lenta Valeria, Lentino Rosi, Licata Marinella, Liuzzi Gatto Daniela, Lo Buono Rosanna, Lo Faso Giuseppe, Lo Sicco Gioacchino Marco, Lo Voi Rosaria, Londei Simona, Lotti Jennifer, Loviselli Maria, Lubrano Lavadera Nunzia, Maiorana Giuseppe, Mancano Angelo, Mancinelli Virginia, Mangeli Maria Antonietta, Mangione Marco, Marabeti Antonino, Marras Giorgia, Marucci Silvia, Marzano Luigi, Mastrangelo Mariagrazia, Mastrocola Isabella, Mastroianni Lucia, Mastrototaro Rossella, Matassa Alessandra, Matini Vissia, Mazziotti Fulvio, Meloni Patrizia, Merche Valeria, Mereu Patrizia, Miceli Massimiliano, Migliore Mariagrazia, Milizia Paola, Miracola Nadia, Montini Marco, Morelli Alessandra, Moretti Angela, Mudaro Maria, Murgia Renata, Musacchia Giovanni Battista, Nardi Roberta, Nardi Valentina, Netti Marialuisa, Nociti Damiano, Nola Caterina, Noto Sonia Santina, Oggiano Elisa, Orsini Serena, Pagana Maria Domenica, Pagoto Luigi Maria, Pandolfi Paola, Pane Antonietta, Panza Ciro, Panzera Calogera, Pendolino Maria, Luisa, Pergola Anna Rita, Pergola Daniela, Pernice Rosa, Pes Antonio, Petetta Cristina, Petretto Tina, Picciurro Marcello, Pinto Andrea, Pirillo Giuseppe, Pirrello Santuzza Anna Maria, Pisu Silvia, Pitrola Irene Maria Rita, Pitruzzella Antonio, Pittau Carla, Podimani Patrizia, Polizzi Silvestro, Potenza Francesca Giuseppina, Proietti Agnese, Quinci Maria Gabriella, Raffaelli Anita, Ravaioli Emanuela, Reccia Genoveffa, Remonato Martina, Rinella Gianfranco, Rizzuto Gioacchino, Rocca Elisabetta, Rombi Cesare, Ronco Maristella, Rosa Margherita, Rosano Daniela, Roscioli Luisa, Rudnik Ewa, Ruggeri Matteo, Ruggiero Maria Rosaria, Sacca' Alessandro, Saccone Maria Elena, Salerno Antonella, Salvia Francesca, Sansonetti Carmelinda, Sansonetti Rossella, Santiprosperti Sabrina, Santoro Simona, Sauro Annina, Scala Rita, Scarciello Giovanna, Scardullo Maria Rita, Schiano di Colella Lucia, Schimmenti Sandra, Sciamanna Mauro, Scotto di Minico Katuscia, Scotto Laura, Scozzola Debora, Sechi Andrea, Sedda Jndira, Serafino Valentina Maria Pia, Sicilia Marisa, Signorello Rosaria Linda, Simoncini Barbara, Solinas Antonio, Sordi Giuseppina, Spagnolo Valeria, Spinelli Paola, Stagno Rosalia, Tarallo Silvana, Termine Claudia, Tindiglia Marialaura, Tolis Enrico, Tolu Valentina, Tornetta Paola, Tortorici Sabrina, Trani Antonietta, Tripodo Angelo, Trusso Forgia Daniela, Urso Giuseppina, Vacanti Giovanni Vincenzo, Vaccarella Rita, Valenti Carmela, Valentini Giacomo, Valenza Maria Rita Anna, Valeri Maria Teresa, Vallone Rosario, Ventimiglia Miriam, Vetrugno Licia, Vergari Anna Grazia, Vincenti Luciana, Viridis Alessandro, Vitale Tania, Vitulli Maria, Volpe Silvana, Zonno Sebastiano, Argiolas Maria Teresa, Di Chiara Angela, Di Miceli Giovanna, Giglia Maria Lidia, La Rosa Francesco, Melis Lucio, Squatrito Giovanna, rappresentati e **difesi dall'avv. Fabio Ganci, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Salvatore Russo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 4;**

**contro**

**il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per il personale in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

**per l'annullamento**

**del decreto n. 7/2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, trasmesso con nota n. 2935 del 17/04/2012, che istituisce e disciplina i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero - Anno scolastico 2012-2013:**

a. nella parte in cui non prevede che, per essere ammessi al suddetto corso di specializzazione universitaria, occorre essere in possesso della laurea;

b. nella parte in cui, in relazione ai crediti formativi necessari per il conseguimento del diploma di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, stabilisce la seguente tabella di equivalenza:

Crediti Formativi Universitari

Lezioni 1 CFU = 6 ore

Laboratori 1 CFU = 10 ore

Tirocinio 1 CFU = 10 ore

c. nella parte in cui stabilisce che, per l'acquisizione dei 60 crediti formativi necessari per il conseguimento del diploma di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, sono sufficienti 216 ore di lezioni (6 ore moltiplicate per 36 crediti formativi), 90 ore di laboratorio (10 ore moltiplicate per 9 crediti formativi) e 120 ore di tirocinio (10 ore moltiplicate per 12 crediti formativi), per un impegno di formazione complessivo di poco superiore a 400 ore;

d. nella parte in cui stabilisce che ciascun insegnamento può essere erogato in modalità on-line, per un totale pari al 50% dei CFU previsti;

e. nella parte in cui, per l'organizzazione della parte telematica dei percorsi formativi, rimanda a quanto disposto dall'articolo 6 del non conosciuto e pretermesso "Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione sottoscritto in data 5 luglio 2011";

f. nella parte in cui stabilisce che in prima applicazione, i docenti iscritti e frequentanti il corso di cui all'articolo 3, possono essere utilizzati su posto di sostegno dopo l'acquisizione del livello intermedio, ovvero del livello base nel caso in cui la tempistica non consenta di espletare le prove di verifica del livello intermedio in tempo utile ai fini delle procedure di utilizzazione;

g. nella parte in cui stabilisce che in prima applicazione, i docenti iscritti e frequentanti il corso di cui all'articolo 3, possono essere utilizzati su posto di sostegno dopo l'acquisizione del livello intermedio, ovvero del livello base in subordine ai docenti in possesso di titolo di specializzazione, senza specificare che l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti specializzati anche NON di ruolo;

**h. nella parte in cui stabilisce che sarà compilato dagli Ambiti territoriali uno specifico elenco, diviso per grado di scuola, in cui confluiscono tutti gli specializzandi senza alcuna suddivisione in aree disciplinari; nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### FATTO

Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe in data 14 giugno 2012 e depositato il successivo 27 giugno, i ricorrenti, tutti docenti di ruolo precari in possesso del diploma di specializzazione per le attività didattiche di sostegno conseguiti al termine dei corsi biennali di specializzazione di 800 ore o al termine del modulo di 400 ore aggiuntivo ed integrativo rispetto al biennio di frequenza obbligatoria presso le scuole universitarie di specializzazione all'insegnamento, agiscono con il presente ricorso, in quanto ritengono che il provvedimento impugnato determinerà un'ingiustificata disparità di trattamento ai fini dell'assunzione a favore dei docenti soprannumerari con una lunga anzianità di servizio in materie prevalentemente tecnico-pratiche, riconvertiti al sostegno con un corso breve, sintetico ed in buona parte on line.

Insorgono quindi contro il decreto in epigrafe che istituisce e disciplina i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero nell'a.s. 2012-2013, deducendo le doglianze che saranno meglio oltre esposte ed esaminate.

Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 16 luglio 2012 l'istanza cautelare è stata respinta con motivata decisione ed il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3921 del 1° ottobre 2012 ha confermato la reiezione riprendendo il precedente specifico della sezione VI.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 maggio 2013.

### DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto, secondo quanto pure anticipato all'esito della Camera di Consiglio, con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato, come esposto in narrativa.

2. Col proposto gravame gli interessati, tutti docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ed in possesso dei titoli per l'assegnazione di posti di sostegno ad alunni disabili deducono le seguenti doglianze avverso il decreto ministeriale che ha disciplinato i corsi di formazione per la medesima disciplina destinata a docenti soprannumerari:

2.1 Violazione dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 341/1990 di riforma degli ordinamenti didattici universitari, all'art. 14 della legge n. 104/1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, all'art. 4, comma 8, del Decreto Ministeriale del 26 maggio 1998 - Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, al Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002 SSIS – (Corso handicap 800 ore), al Decreto Ministeriale 249/10 recante il “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti”, al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”.

Premettono che il decreto impugnato stabilisce modalità di riconversione sui posti del sostegno di personale docente in esubero che non ha avuto alcun modo di scegliere tale opzione, che è in realtà dovuta alla legge n. 183 del 2011, in base alla quale qualora il docente soprannumerario non aderisca a tale possibilità sarebbe collocato in disponibilità ed infine licenziato. Osservano che tale riconversione riguarda 10.443 insegnanti teorico pratici che sono dotati soltanto del diploma di scuola secondaria superiore.

Ciò viola già di per sé i principi in tema di formazione professionale e universitaria dei docenti.

Segue una disamina della disciplina che regola l'assegnazione dei docenti specializzati ai portatori di handicap e la necessità che essi siano dotati di una adeguata preparazione di tipo universitario come previsto dall'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e che siano dotati di un idoneo titolo abilitativo conseguito dopo il previsto corso biennale presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento superiore, cui si vanno ad aggiungere le ulteriori 400 ore per il sostegno.

Proprio in considerazione di quanti fossero sprovvisti di tali titoli è stata aggiunta l'ulteriore possibilità di conseguire l'abilitazione nel sostegno seguendo 800 ore.

A seguito della sospensione delle SISS, il nuovo sistema di formazione dei docenti è attuato col Tirocinio Formativo Attivo, disciplinato dai decreti ministeriali del 10 settembre 2010, n. 249 e del 30 settembre 2011. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 249/2010, in attesa dell'istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università.

Il D.M. 30 settembre 2011, infine, ha stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 di quello precedente n. 249 del 2010.

In violazione di tale quadro normativo il d.d.g. n. 7 del 2012 stabilisce:

- a. che ai corsi possano accedere docenti muniti del solo diploma di scuola secondaria superiore, contro le norme che prevedono la formazione universitaria dei docenti.
- b. i docenti svolgono un monte ore che è della metà (400 ore) rispetto a quello svolto da tutti gli altri.
- c. L'attività di tirocinio è di sole 120 ore rispetto alle 300 previste per i corsi ordinari e ciò pregiudica gravemente l'idoneità formativa dei corsi.

Sostengono dunque che con la disposizione odiernamente impugnata viene di fatto a determinarsi una irragionevole e illegittima equiparazione di titoli palesemente diversi e meritevoli, in quanto tali, di un trattamento giuridico diverso.

La formazione universitaria degli insegnanti di sostegno è intesa dalla giurisprudenza sulla materia come un presidio del diritto assoluto all'educazione, istruzione ed integrazione scolastica del minore disabile.

## 2.2. Violazione dell'art. 13, comma 3, della L. 104/1992.

Lamentano ancora che il decreto oggi impugnato prevede che i docenti soprannumerari frequentanti i corsi potranno ricevere l'incarico su posto di sostegno a partire dal prossimo mese di settembre, anche se per allora non avranno ancora completato il corso, purché ne abbiano frequentato almeno i due terzi (40 dei 60 Crediti Formativi Universitari) o addirittura anche solo un terzo (20 dei 60 Crediti Formativi Universitari) e ciò in aperta violazione dell'art. 13, comma 3 della L. n. 104 del 1992 stante il quale "nelle scuole di ogni ordine e grado, (...) sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti [pienamente] specializzati."

## 2.3. Violazione dell'art. 13, comma 5, della L. 104/1992.

**Gli interessati ancora oppongono che l'art. 5, comma 2, del decreto oggi impugnato, prevede che i docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado, frequentanti il percorso di cui all'art. 3, che hanno conseguito il livello intermedio, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, n. 62, sono ricompresi in un unico elenco senza alcuna suddivisione in aree disciplinari.**

**Tale disposizione viola quella di cui all'art. 3, comma 5 della legge sui disabili stante la quale: "Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato".**

**Per questo sono state individuate quattro aree: Scientifica (AD01); Umanistica (AD02); Tecnica (AD03) e Motoria (AD04) a seconda delle discipline di abilitazione dei relativi docenti, al fine di individuare in base al profilo dinamico funzionale dell'alunno per quale area egli abbia necessità di sostegno ed invece la costituzione di un unico elenco senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, con tutta evidenza, rende l'assegnazione dell'insegnante di sostegno un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa rivolta ad agevolarne l'apprendimento e l'inserimento nella comunità scolastica degli alunni disabili.**

2.4. Violazione dell'art. 1, comma 72, legge n. 662 del 1996; violazione dell'art. 2 comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione 30 aprile 1998, n. 208; violazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 53 del 2003.

Osservano che il forzoso turn over dei docenti muniti di tale titolo di studio provocherà una violazione della continuità didattica nelle attività di integrazione degli alunni disabili. La continuità educativo-didattica con lo stesso docente si presenta strumentale per l'attuazione del diritto all'integrazione scolastica, assurgendo anch'essa a diritto assoluto che deve essere riconosciuto e garantito.

3. Come chiarito al seppur sommario esame tipico della sede cautelare con ordinanza peraltro confermata dal Consiglio di Stato con la medesima motivazione, la disposizione dettata dal decreto del dirigente generale per il personale scolastico, contrariamente a quanto argomentato con la prima doglianza appare tener conto del mutato quadro normativo, che, a fronte di un incremento di richieste di personale docente di sostegno, seppure con normativa emergenziale, ha tentato di incrementare le possibilità di conseguire un titolo idoneo all'insegnamento verso alunni disabili. Tale necessità si è resa ancor più evidente, in quanto sono state sospese le Scuole universitarie per l'insegnamento secondario superiore a decorrere dall'a.a. 2008/2009, Scuole presso le quali tale titolo si poteva conseguire frequentando i corsi da 400 ore oppure da 800, modulati a seconda del titolo di studio o abilitativo di cui fossero in possesso gli interessati.

Infatti l'articolo 19, comma 11 della legge 15 luglio 2011, n. 111 recante conversione con modificazioni del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 prevede che "nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili".

Per come la norma è formulata consente dunque a tutti i docenti e non soltanto a quelli in esubero di partecipare ad attività di formazione sulle modalità di integrazione degli alunni disabili e tale osservazione esclude di per sé la dedotta sperequazione dei titoli di cui sarebbero dotati i docenti abilitati al sostegno secondo le disposizioni precedenti al d.d.g. n. 7 del 2012 e quanti, invece, si fossero abilitati secondo le particolari modalità da quest'ultimo previste, proprio perché consente a tutti i docenti, nel caso muniti di un titolo per una determinata area didattica, di frequentare i corsi per raggiungere la specializzazione in un'altra area.

Nel caso particolare questi sono poi riservati ai docenti in esubero e rientrano nelle ipotesi di formazione in servizio disciplinate dagli articoli 63 e 64 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007 e dall'Accordo tra il MIUR e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione; stante l'art.4 di quest'ultimo: "Nell'ambito del presente accordo possono essere attivate altre tipologie di corso/master, relative alla disabilità, per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale scolastico in servizio." Ed il personale in esubero rientra indubbiamente tra quello in servizio.

Anche gli aspetti con i quali gli interessati fanno valere una sorta di deminutio nei contenuti dei corsi attivati con l'impugnato decreto dirigenziale rispetto ai corsi da essi effettuati presso le SISS non può essere condivisa, anch'essa per il mutato quadro normativo, come si evince ancora una volta dalle premesse dell'atto impugnato che fa riferimento al Decreto MIUR 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249."

Da tale atto si evince la diversa modulazione sia temporale sia in termini di crediti formativi ed il relativo superamento del corso con il conseguimento dei 60 crediti dall'art. 7 previsto.

Che poi questi crediti possano essere conseguiti e quindi il corso si intenda superato secondo tre livelli "di base", "intermedio" e "avanzato" anche in questo caso tale modulazione dipende dalla modificazione delle modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento dettate dal Regolamento sul Tirocinio Formativo Attivo di cui al D.M. del MIUR 10 settembre 2009, n. 249 che all'articolo 13, pure esso citato nelle premesse dell'atto impugnato, per l'insegnamento su posti di sostegno, stabilisce che "1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le

caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia.”.

Ed ancora una volta, riguardo a quest'ultimo aspetto, - che cioè il titolo di insegnante di sostegno possa essere conseguito soltanto presso le Università - le premesse del decreto gravato recano proprio il riferimento alla convenzione tra la Direzione generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per lo Studente e alcune Università, stipulata al riguardo il 27 dicembre 2011.

La preoccupazione poi che la disposizione in esame contrasti con le norme della legge principe sulla disabilità, che obbliga a fornire al disabile lo standard di prestazioni di insegnamento che soltanto un docente “pienamente” abilitato può fornire non ha ragion d'essere, a fronte della modificazione del quadro normativo che ha riguardato non solo l'insegnamento su posti del sostegno, ma anche in generale le modalità di conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento mediante i corsi di Tirocinio Formativo Attivo, che si presentano completamente diversi, riguardo alle loro modalità di svolgimento ed ai contenuti, rispetto alle precedenti S.I.S.S.

**Riguardo poi proprio ai contenuti dei corsi per l'insegnamento su posti di sostegno a favore del personale docente in esubero, laddove si lamenta che essi verrebbero ricompresi in un unico elenco senza alcuna suddivisione in aree, mentre le aree Scientifica (AD01); Umanistica (AD02); Tecnica (AD03) e Motoria (AD04) consentono un miglior adeguamento dell'insegnamento alle esigenze del disabile, va pure rilevato che la premessa del cd. decreto sulla specializzazione per il sostegno del 30 settembre 2011 reca proprio all'art. 1 che “In attesa della definizione di specifiche classi di concorso e della correlata istituzione di apposite lauree magistrali, le attività di sostegno di cui all'art. 13, commi 3, 5 e 6 della legge n. 104 del 1992, sono svolte da insegnanti muniti della relativa specializzazione conseguita nelle università, attraverso corsi attivati secondo i criteri stabiliti dal presente decreto”.**

Cioè: ancorché più volte stigmatizzata dalla sezione l'assenza del regolamento sulle classi di materia previsto dall'art. 64, comma 4 lett. a) del d.l. n. 112 del 2008, rimasto allo stadio di bozza del 2009, il decreto in esame detterebbe, almeno nell'intento del redattore ministeriale, la disciplina esaustiva degli argomenti e dei contenuti dell'insegnamento del sostegno, con conseguente reiezione del relativo aspetto di doglianza.

**4. Per le superiori considerazioni il provvedimento impugnato va trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso va pertanto respinto.**

5. La novità delle questioni trattate consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.**

Spese compensate.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Restaino, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)